

**INCENTIVI PER L'AUTOTRASPORTO 2021/2026  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

DECRETO ATTUATIVO 07/04/2022 N. 148 (RIF. D.M. 18/11/2021 N. 461)

DECRETO ATTUATIVO 12/04/2022 N. 155 (RIF. D.M. 18/11/2021 N. 459)

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, i decreti attuativi riferiti agli **incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano**, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, **per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicoli e per i veicoli con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilità, acquistati anche in locazione finanziaria (leasing).**

Le due misure prevedono:

- da un lato, l'intervento per incentivare - con un totale di 50 milioni di euro nel periodo 2021/2026 - l'acquisto di **veicoli ad alta sostenibilità**, dotati di alimentazione alternativa al "tutto diesel", con l'aggiunta di un ulteriore premio se l'acquisto di tali veicoli si accompagna anche alla rottamazione di un veicolo diesel (D.M. 461/2021);
- dall'altro, la riconferma, per gli anni 2021 e 2022, del contributo di 50 milioni di euro per **il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicoli**, attualmente nella disponibilità delle imprese di autotrasporto, attraverso la rottamazione dei veicoli diesel, più inquinanti e meno sicuri e la loro sostituzione con veicoli diesel Euro VI o a trazione alternativa, oltre che per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi – anche ATP – idonei al trasporto combinato strada/ferro/nave, dotati di particolari dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza e risparmio energetico (D.M. 459/2021).

**VEICOLI AD ALTA SOSTENIBILITÀ (D.A. 148/2022 - D.M. 461/2021)**

Il Decreto prevede l'erogazione delle risorse finanziarie **per investimenti avviati a partire dal 22 gennaio 2022.**

Gli investimenti finanziabili e gli importi degli incentivi previsti sono i seguenti:

Tipologia d'investimento	Importo incentivo	Premio di rottamazione
Acquisizione, anche attraverso la locazione finanziaria, di: - automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate; - veicoli a trazione elettrica superiore a 7 tonnellate.	- € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; - € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; - € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.	- Per la rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad € 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione e detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del decreto;
Acquisizione, anche attraverso la locazione finanziaria, di: - automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.	- € 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese; - € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.	- I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di PMI ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

**I beni acquisiti grazie agli incentivi del Decreto non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.**

**L'importo massimo ammissibile degli investimenti per singola impresa non potrà superare Euro 700.000,00.** Qualora l'importo superi tale limite, verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.

Il decreto prevede **sei periodi di incentivazione** con i seguenti termini temporali:

- a) I periodo: dal 01/07/2022 al 16/08/2022 per 13 milioni di euro
- b) II periodo: dal 15/03/2023 al 28/04/2023 per 10 milioni di euro
- c) III periodo: dal 01/12/2023 al 15/01/2024 per 8 milioni di euro
- d) IV periodo: dal 26/08/2024 al 11/10/2024 per 8 milioni di euro
- e) V periodo: dal 05/05/2025 al 20/06/2025 per 8 milioni di euro
- f) VI periodo: dal 12/01/2026 al 20/02/2026 per 3 milioni di euro

**La domanda** (una sola per impresa contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia), dovrà essere **inviata**, pena di inammissibilità, **esclusivamente via pec** all'indirizzo [ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it](mailto:ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it) all'interno dei seguenti periodi:

- I periodo: dalle ore 10:00 del 01/07/2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16/08/2022
- II periodo: dalle ore 10:00 del 15/03/2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28/04/2023
- III periodo: dalle ore 10:00 del 01/12/2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 15/01/2024
- IV periodo: dalle ore 10:00 del 26/08/2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 11/10/2024
- V periodo: dalle ore 10:00 del 05/05/2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 20/06/2025
- VI periodo: dalle ore 10:00 del 12/01/2026 e fino e non oltre le ore 16:00 del 20/02/2026.

**e dovrà contenere:**

- 1) modello di istanza (scaricabile dal seguente indirizzo: <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita>) compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- 2) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- 3) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nella **fase di rendicontazione**, l'impresa avrà l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che lo stesso è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 461/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

All'interno dei periodi:

- I periodo: dalle ore 10:00 del 01/09/2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 01/07/2023
  - II periodo: dalle ore 10:00 del 15/05/2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 30/12/2023
  - III periodo: dalle ore 10:00 del 01/02/2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 15/07/2024
  - IV periodo: dalle ore 10:00 del 28/10/2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 11/04/2025
  - V periodo: dalle ore 10:00 del 07/07/2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 19/12/2025
  - VI periodo: dalle ore 10:00 del 09/03/2026 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28/08/2026
- utilizzando la piattaforma informatica (che sarà resa nota a cura dell'Amministrazione), **oltre alla documentazione tecnica riportata agli artt. da 4 a 6 del Decreto**, l'impresa dovrà trasmettere **la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo del bene** oggetto dell'investimento attraverso la produzione delle relative fatture debitamente quietanzate, da cui risulti il prezzo del bene.

Successivamente a questo adempimento, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

Decorsi i termini sopra riportati, **le domande non rendicontate decadranno automaticamente**, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco dei richiedenti.

In caso di **acquisto tramite** contratto di **locazione finanziaria (leasing)**, l'impresa avrà l'onere di **comprovare il pagamento anche dei canoni in scadenza** alla data ultima per l'invio della documentazione.

La prova potrà essere fornita, **alternativamente**, con la **fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing e debitamente quietanzata** oppure con la **copia dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della stessa società di leasing**.

Dovrà essere inoltre **dimostrata la piena disponibilità del bene**, fornendo **copia del verbale di presa in consegna del bene**.

In caso di **acquisizione di veicoli**, la concessione dell'incentivo è subordinata **anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione**, comprovabile tramite la ricevuta (mod. 2119) rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, **sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. 461/2021** (cioè a far data dal **22/1/2022**) ed **il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione**.

**In nessun caso** saranno presi in considerazione **acquisti di veicoli effettuati all'estero** ovvero **immatricolati all'estero**, anche se reimmatricolati successivamente in Italia a chilometri "zero".

**In caso di identità di costi ammissibili e di beni oggetto degli incentivi**, gli aiuti erogati in riferimento all'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dello stesso Regolamento non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione 18/12/2013 ("*de minimis*") se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nello stesso Regolamento n. 651/2014.

## RINNOVO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL PARCO VEICOLI (D.A. 155/2022 - D.M. 459/2021)

Il Decreto prevede che le risorse a disposizione siano destinate a incentivi per **investimenti** che prevedono il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti, **effettuati dal 16 dicembre 2021**.

Gli investimenti finanziabili e gli importi degli incentivi previsti sono i seguenti:

Somma totale finanziabile	Tipologia d'investimento	Importo incentivo	Premio di rottamazione	
€ 5 milioni	Acquisizione, anche attraverso la locazione finanziaria, di: - veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; - veicoli commerciali a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.	- € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; - € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; - € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.	- Per la rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento pari ad € 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione e detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del decreto.  I contributi sono maggiorati del 10% in caso di: - acquisizioni effettuate da parte di PMI, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, dichiarando il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; - acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.  Le maggiorazioni sopraindicate sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.	
	Acquisizione, anche attraverso la locazione finanziaria, di: - veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.	- € 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate; - € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.	- Contributo determinato in misura al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad € 2.000.	
	Acquisizione, anche attraverso la locazione finanziaria, di: - dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici.			
€ 35 milioni	- Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, <u>anche mediante locazione finanziaria</u> , di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI.	- € 7.000 per ogni veicolo euro VI di massa superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate comprese; - € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva superiore a 19 tonnellate.	I contributi sono maggiorati del 10% in caso di: - acquisizioni effettuate da parte di PMI, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, dichiarando il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; - acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.  Le maggiorazioni sopraindicate sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.	
	- Acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.	- € 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate.		
€ 10 milioni	Acquisizioni, <u>anche mediante locazione finanziaria</u> , di: - rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; - rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO.  I rimorchi dovranno risultare dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 del decreto. Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto ATP mono o multitemperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628; unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante; unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.  Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto ATP mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali sopra indicati, con: unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628; da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante; da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.	<b>PMI</b> - 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese - 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese - tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli.  Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.  <b>GRANDI IMPRESE</b> - € 3.000 a veicolo, pari al 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali, tenuto conto dei maggiori costi: dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; di unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quanto indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.	Se, contestualmente alle acquisizioni, i richiedenti procederanno anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, avranno diritto ad un contributo addizionale pari a: - € 7.000 per le PMI; - € 5.000 per le grandi imprese.  I contributi sono maggiorati del 10%: - in caso di acquisizioni effettuate da parte di PMI, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, dichiarando il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; - per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.  Le maggiorazioni sopraindicate sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.	

I beni acquisiti grazie agli incentivi del Decreto **non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio** e dovranno rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo **entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.**

**L'importo massimo ammissibile degli investimenti per singola impresa non potrà superare Euro 550.000,00.** Qualora l'importo superi tale limite, verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.

Il decreto prevede **due periodi di incentivazione** con i seguenti termini temporali:

- a) I periodo: dal 02/05/2022 al 10/06/2022
- b) II periodo: dal 03/10/2022 al 16/11/2022

**La domanda** (una sola per impresa contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia), dovrà essere **inviata**, a pena di inammissibilità, **esclusivamente via pec** all'indirizzo [ram.investimenti2022@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2022@legalmail.it), all'interno dei seguenti periodi:

- I periodo: dalle ore 10:00 del 02/05/2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 10/06/2022
- II periodo: dalle ore 10:00 del 03/10/2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16/11/2022.

e **dovrà contenere:**

- 1) modello di istanza (scaricabile dal seguente indirizzo: <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione>) compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- 2) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- 3) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero dal 16 dicembre 2021) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, in caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, anche l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 459/2021.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nella **fase di rendicontazione**, l'impresa avrà l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che lo stesso è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 459/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

All'interno dei periodi:

- I periodo: dalle ore 10:00 del 04/07/2022 alle ore 16:00 del 01/04/2023;
- II periodo: dalle ore 10:00 del 01/12/2022 alle ore 16:00 del 01/09/2023

utilizzando la piattaforma informatica (che sarà resa nota a cura dell'Amministrazione), **oltre alla documentazione tecnica riportata agli artt. da 4 a 9 del Decreto**, l'impresa dovrà trasmettere **la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo del bene** oggetto dell'investimento attraverso la produzione delle relative fatture debitamente quietanzate, da cui risulti il prezzo del bene.

Successivamente a questo adempimento, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

Decorsi i termini sopra riportati, **le domande non rendicontate decadranno automaticamente**, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco dei richiedenti.

**In caso di acquisto tramite contratto di locazione finanziaria (leasing)**, l'impresa avrà l'onere di **comprovare il pagamento anche dei canoni in scadenza** alla data ultima per l'invio della documentazione.

La prova potrà essere fornita, **alternativamente**, con la **fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing e debitamente quietanzata** oppure con la **copia dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della stessa società di leasing**.

Dovrà essere inoltre **dimostrata la piena disponibilità del bene**, fornendo **copia del verbale di presa in consegna del bene**.

**In caso di acquisizione di veicoli**, la concessione dell'incentivo è subordinata **anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione**, comprovabile tramite la ricevuta (mod. 2119) rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, **sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. 459/2021** (cioè a far data dal **16/12/2021**) ed **il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione**.

**In nessun caso** saranno presi in considerazione **acquisti di veicoli effettuati all'estero** ovvero **immatricolati all'estero**, anche se reimmatricolati successivamente in Italia a chilometro "zero".

**In caso di identità di costi ammissibili e di beni oggetto degli incentivi**, gli aiuti erogati in riferimento all'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dello stesso Regolamento non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione 18/12/2013 (*“de minimis”*) se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nello stesso Regolamento n. 651/2014.

**Aggiornato Maggio 2022**